



Le nuove forme di violenza

Avv. Luana Guercini

L'esperienza degli ultimi tempi e le realtà che emergono dalla cronaca – sia di risonanza nazionale, come per i casi più eclatanti, che di origine individuale e diretta come per il vissuto del quale siamo fatti partecipi come avvocati, insegnanti o psicologi- ci mostrano un quadro di violenza nero come il buio della ragione da cui deriva.

Il comune denominatore di tutte le forme di violenza, intesa come sopraffazione dell'altro, è senza dubbio la volontà di dominio unita alla mancanza di considerazione per il soggetto passivo, la cui debolezza non solo non provoca empatia nel violento, ma lo spinge alla denigrazione e alla distruzione della sua vittima.

Parlare di novità su un argomento antico, primordiale, è certamente arduo: infatti, se c'è qualcosa di nuovo rispetto al concetto di violenza è solo il modo in cui essa si estrinseca e si manifesta.

Volendo tentare di distinguerne le sfumature, di individuare il quid novi, possiamo creare delle categorie descrittive, come violenza fisica, psicologica, virtuale, tenendo tuttavia ben presente la frequente sovrapposizione di insieme tra tali categorie.



Infatti, alla violenza fisica è raramente disgiunta quella psicologica, che anzi spesso la precede, in un crescendo di rabbia che spesso sembra accentuarsi di fronte al tentativo di difesa della parte aggredita.

La novità che emerge dall'analisi di alcuni fatti di violenza giovanile - come il delitto di Lecce (Daniele ed Eleonora, i due giovani fidanzati uccisi per invidia) e l'omicidio di Collesferro (il giovane Willy massacrato per aver osato difendere un amico) - è la mancanza di ogni sentimento di pietà e considerazione per il prossimo, la totale indifferenza di fronte alle sofferenze inflitte unita alla brutalità dell'evento.

Tali dimostrazioni apicali, tuttavia, sottendono un vissuto quotidiano fatto della medesima mancanza di sentimenti e di espressioni ed atti sotterranei, pervicaci, tesi a distruggere l'altro, specie se percepito come soggetto debole.

Gran parte della corresponsabilità in tali eventi deve essere riconosciuta alla famiglia del soggetto violento, che, laddove non sia protagonista primaria di violenze che diseducano alla radice, tollera i comportamenti violenti, coprendoli o sottovalutandoli, contribuendo in tal modo in maniera decisiva ad una crescita fuorviata.

A volte sono addirittura i familiari delle vittime a sottovalutare i segni e le conseguenze di espressioni violente da parte dei partners delle figlie, giustificando le manifestazioni di gelosia come segno di amore. Anche tale atteggiamento è fonte di gravi ripercussioni, in quanto la vittima si colpevolizza e si impone di assolvere il partner violento, omettendo ogni autodifesa e reinserendosi nell'ambiente dal quale dovrebbe invece fuggire.




La violenza contro le donne, dunque, nasce e si alimenta già in famiglia: nella maggior parte dei casi infatti si tratta di violenza domestica, i cui responsabili sono i compagni, i mariti, i padri o i fratelli delle vittime. Questa forma di violenza genera a sua volta diverse vittime. Infatti oltre alla donna (madre, moglie, figlia, sorella) a subire le conseguenze devastanti di natura psicologica sono i minori che assistono alle scene di violenza. In tal caso si parla di “violenza assistita”, le cui vittime necessitano di un grande supporto psicologico e affettivo per ricostruire un substrato di fiducia che scardini la ripetitività del comportamento violento da parte del minore e gli faccia riconquistare l’empatia.

Se la violenza fisica e quella psicologica sono categorie ben note soprattutto ai soggetti deboli che sin dalla notte dei tempi le hanno quotidianamente subite, la nostra epoca ci ha regalato una diversa forma di violenza, quella virtuale.

Tale nuova forma di violenza, che influisce principalmente nella sfera psicologica della vittima, è stata favorita dal progresso tecnologico e dall’utilizzo sempre più diffuso della rete. Con le nuove opportunità fornite da internet, come quello di raggiungere in tempi brevi un numero elevatissimo di persone e di mantenere in rete a tempo indeterminato un messaggio o un video, si è fatta strada una nuova categoria di soggetti capaci di individuare potenziali vittime sul Web per poi perseguirle con offese, denigrazioni, minacce, atti persecutori (cyberstalking), pubblicazione di video a carattere sessuale a scopo di ricatto o di vendetta (revenge porn) .

La maggior parte delle vittime di tali reati è donna, confermando – purtroppo- il fatto storico della individuazione nell’essere femminile del soggetto debole per eccellenza.

Ciò che distingue tuttavia queste forme di violenza rispetto a quelle, per così dire, tradizionali, è **la potenzialità distruttiva legata all’ampiezza del territorio virtuale rispetto a quello reale**. Il fatto che un video rubato all’intimità di una donna venga affidato al web amplifica in maniera esponenziale la carica virale del danno arrecato alla vittima, rendendo pressoché impossibile arginare o eliminare le conseguenze



dannose della sua diffusione. Non possiamo dimenticare la storia di Tiziana Cantone, la ragazza divenuta vittima, nel 2016, della diffusione di video nei quali era ripresa in momenti di intimità sessuale, illegalmente divulgati in rete, su siti porno, su social media e in applicazioni messaggistiche. I tentativi di ottenere la rimozione o almeno la cessazione della circolazione di tali immagini non hanno avuto esito e la povera Tiziana, distrutta nella propria personalità, depressa e oggetto di attacchi e insulti, ha finito per suicidarsi. All'epoca, il procedimento per diffamazione e quello per istigazione al suicidio vennero archiviati, a dimostrazione della incongruità delle difese approntate dall'ordinamento penale rispetto tali nuove forme di violenza.

Dal Codice Rocco al Codice Rosso

L'ordinamento giuridico non ha concesso, se non negli ultimi anni, spazi significativi alla tutela delle donne vittime di violenza.

Si pensi ad esempio che sino al **1956 esisteva ancora lo jus corrigendi**, il diritto di correzione (art.571 c.p.), che legittimava l'uso della forza da parte dell'uomo (padre o marito).

Solo tra il 1968 e il 1969 la Corte Costituzionale ha dichiarato **l'incostituzionalità dell'art. 559 c.p.** che puniva l'adulterio della moglie.

Nonostante l'introduzione del nuovo diritto di famiglia nel 1975, si è dovuto attendere la **legge 442/1981** per vedere **abrogato il cosiddetto delitto d'onore previsto dall'art.587 cod. pen:** (Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque



anni. Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo.)

Ancora, si è dovuto attendere **il 1996 con la legge n.66** per vedere finalmente riconosciuta la violenza sessuale come delitto contro la persona e non più solo contro la moralità.

Ma la vera svolta si è avuta a livello internazionale con la **Convenzione di Istanbul (adottata dal Consiglio d'Europa l'11.5.2011)**, con il riconoscimento della violenza sulle donne come species della violenza di genere, costituente violazione dei diritti umani e forma di discriminazione.

Con il **DL 93/13** e la **l.119/13** sul femminicidio, l'esistenza di una relazione affettiva tra la vittima e il responsabile di violenza è stata considerata circostanza aggravante; inoltre è stato introdotto il reato di atti persecutori (612 bis c.p.) inserendone la previsione della modalità esecutive anche con strumenti informatici o telematici (cyberstalking).

Ma è con la legge **169/19**, il c.d. Codice Rosso, che è stata riconosciuta, descritta e sanzionata una serie di reati la cui necessità di persecuzione emerge dall'allarme sociale soprattutto per la natura delle conseguenze lesive per le donne.

Si pensi a fattispecie come l'art.558 bis che punisce la costrizione o l'induzione al matrimonio o unione civile; all'inasprimento delle pene e alla previsione di misure cautelari ad effetto immediato, come il divieto di avvicinamento, per i responsabili di maltrattamenti in famiglia di cui all'art.572 c.p.; alla considerazione del minore vittima di violenza assistita come persona offesa dal reato; all'introduzione dell'art.612 ter del codice penale in materia di revenge porn, ovvero di diffusione




illecita di immagini e video sessualmente espliciti; alla tipizzazione del reato di sfregio con l'art.583 quinquies che punisce con la reclusione da 8 a 14 anni il responsabile di lesioni personali da cui derivi la deformazione o lo sfregio permanente del viso; il consistente aumento delle pene e delle circostanze aggravanti per le ipotesi di violenza sessuale ; l'estensione del termine per proporre querela a 12 mesi.

Anche dal punto di vista processuale, il legislatore ha voluto imprimere particolare rapidità al procedimento affiancando da subito alla vittima tutto il potere dello Stato al fine di impedire al responsabile di portare a compimento ulteriori atti di violenza contro chi, specie dopo la denuncia, può essere maggiormente esposta a rischi.

Si intravede dunque una luce in fondo al tunnel buio in cui la violenza ha sempre costretto le donne, grazie alla consapevolezza della necessità di garantire loro il rispetto e la dignità di persona che meritano, condannando con fermezza tutte le forme di violenza.

Quando una società smette di condannare cessa di essere autorevole: bisogna dunque avere consapevolezza della necessità di chiamare il male con il suo nome, senza tollerarlo ma combattendolo ogni giorno.

Accanto agli interventi normativi, sia di tipo punitivo che preventivo, devono essere adottati anche maggiori strumenti di **intervento sociale** (sportelli di ascolto e di denuncia, presidi anti-violenza nei vari ambiti territoriali, case-rifugio per donne maltrattate, attivazione di linee telefoniche dedicate, assistenza attraverso personale specializzato, ma soprattutto istituzionalizzazione dei Centri anti-violenza esistenti etc.) e poi **interventi culturali e formativi** diretti sia a “professionalizzare” le forze di polizia e gli operatori sanitari ed educativi, affinché acquisiscano maggiore sensibilità, capacità di lettura e riconoscimento del problema, sia a realizzare in tutte le scuole di ogni ordine e grado progetti per divulgare la cultura di genere, per



combattere gli stereotipi, per educare i giovani al concetto di parità e pari opportunità. Non attraverso un isolato incontro o una conferenza, ma all'interno di specifici percorsi formativi destinati a sensibilizzare, sin dalla più tenera età, alla cultura del rispetto reciproco e della valorizzazione delle differenze e al contrasto verso qualsiasi forma di discriminazione.